

Cass. Civ., Sez. I, Ord. 24 ottobre 2022 (Dep. 11 novembre 2022) n. 33334. Presidente: DE CHIARA. Relatore: NAZZICONE.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo	Presidente
Dott. VANNUCCI Marco	Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana	rel. Consigliere
Dott. CROLLA Cosmo	Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23382/2018 R.G. proposto da:

UNIONE BANCHE ITALIANE Spa , elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI 29, presso lo studio dell'avvocato MARSANO VALERIA, (MRSVLR66S50A662Y) rappresentato e difeso dall'avvocato GAROFALO ALESSANDRO GIUSEPPE, (GRFLSN68D20A662K);

- ricorrente -

contro

PUGLIA ALBERGHIERA Srl , elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 2, presso lo studio dell'avvocato CASTELLANA ORAZIO, (CSTRZ066M10E986Y) rappresentato e difeso dall'avvocato SAVITO TOMMASO, (SVTTMS514323E986R);

- controricorrente -

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE, SEZ. DIST. TARANTO n. 231/2017 depositata il 23/06/2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2022 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Taranto, con ordinanza ex art. 186-quater c.c. del 12 novembre 2013, ha condannato la banca al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di Euro 50.431,01, oltre accessori, quale restituzione delle somme indebitamente corrisposte in relazione al contratto di conto corrente concluso tra le parti.

Con sentenza del 23 giugno 2017, la Corte d'appello di Brescia ha respinto l'impugnazione proposta dalla banca.

Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che: a) le rimesse bancarie hanno "normalmente funzione ripristinatoria" della provvista, onde è infondata l'eccezione di prescrizione proposta dalla banca, che non ha provato la natura solutoria; b) nonostante la mancata integrale produzione di tutti gli estratti-conto da parte della correntista, la banca non ha contestato la determinazione del saldo in modo valido, rispetto al calcolo operato dal c.t.u., anche perchè essa non ha assolto all'onere di produrre gli estratti-conto ex art. 210 c.p.c. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la banca soccombente, sulla base di cinque motivi.


Si difende l'intimata con controricorso.

Le parti hanno depositato anche la memoria.

Motivi della decisione

1. - I motivi del ricorso possono essere come di seguito riassunti:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., per avere la corte territoriale accolto la domanda, nonostante che la società avesse prodotto in giudizio solo alcuni degli estratti




conto, ed il c.t.u. abbia operato mediante un raccordo dei saldi riscontrati per sopperire alla mancanza di continuità, ed avendo la Corte posto a carico della banca l'onere di prospettare un diverso calcolo del dovuto;

- 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., artt. 115, 116 e 132 c.p.c., per avere la corte territoriale esposto una motivazione meramente apparente ed incomprensibile;
- 3) omesso esame di fatto decisivo, consistente nel negare la presenza di contestazione ad opera della banca dei conteggi effettuati dal consulente;
- 4) in subordine, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., artt. 115, 116 e 132 c.p.c., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, per non avere la corte territoriale ritenuto di rinnovare la c.t.u., come era stato richiesto dalla banca;
- 5) in ulteriore subordine, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2934, 2935, 2946 c.c., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, in quanto la banca aveva tempestivamente eccepito la prescrizione dell'indebito, ma la corte territoriale ha aderito al superato orientamento, secondo cui tutte le rimesse sono per definizione ripristinatorie e la banca resta onerata della prova contraria, mentre la controparte non ha mai provato l'esistenza di affidamenti sul conto, onde almeno le poste solutorie ultradecennali sono ormai prescritte.

2. - I primi tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono inammissibili.

A fronte della domanda di ripetizione dell'indebito, il cliente è onerato della produzione degli estratti conto, secondo il principio sancito dall'art. 2697 c.c. Ma da tempo si è, altresì, chiarito che è ammesso il calcolo della somma, da depurare dalle poste indebite, a partire dal primo estratto prodotto, e così via per i periodi successivi: saldo iniziale e saldi intermedi che, ove sfavorevoli al cliente, in quanto risultino un debito a suo carico, sono presi a base di partenza della situazione bancaria stessa.

Infatti, laddove sia il correntista ad agire giudizialmente in ripetizione di indebito, con la domanda di accertamento giudiziale del saldo e di ripetizione delle somme indebitamente




riscosse dall'istituto di credito, è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto, perchè, con tale produzione, il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti, sia la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi (e multis, Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948).

Ma l'estratto conto, come è stato altresì precisato, non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto.

Esso consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto e, tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: citt. Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974): per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice ben potrebbe avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 1 giugno 2018, n. 14074, ove il richiamo a Cass. 15 marzo 2016, n. 5091; nel medesimo senso, Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187).

Rilevano, altresì, la condotta processuale della controparte ed ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Dunque, ove attore in giudizio sia il correntista, sul medesimo grava l'onere probatorio dell'intero rapporto. Ne deriva che l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote sul cliente, su cui grava l'onere della prova degli indebiti pagamenti, in quanto, a quel punto, si partirà, volta a



volta, dal "saldo a debito", risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti.

In sostanza, sul cliente grava l'onere probatorio, in modo maggiore in prima battuta; solo in seconda battuta e se la banca compia ammissioni, viene scomputato il debito anteriore al primo estratto conto disponibile.


Infatti, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (cfr., in tema, Cass. 28 novembre 2018, n. 30822). Ma il correntista potrà fornire elementi di prova sul pregresso andamento del conto, anche mediante la condotta processuale della banca, la quale ritenga di stralciare, in tutto o in parte, il credito da essa maturato in detto arco di tempo, o di riconoscersi addirittura debitrice di una data somma per le movimentazioni occorse nello stesso periodo.

Proprio questo iter ha seguito il presente giudizio, in cui si è disposta la c.t.u. sulla base degli estratti in atti, senza che possano rilevare imprecise od improprie considerazioni ad abundantiam, compiute dalla corte del merito, ad esempio circa le presunte mancate contestazioni della banca ai conteggi peritali.

3. - Il quarto motivo è inammissibile, in quanto non è sindacabile la scelta discrezionale del giudice del merito di non rinnovare ancora la c.t.u.

4. - Il quinto motivo è fondato.

Occorre richiamare i principi, da cui non vi è ragione di discostarsi, secondo cui, in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895), e, in materia di contratto di conto corrente bancario,



poichè la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccettata dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebitato per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660).

La corte territoriale non si è attenuta a tali principi, non avendo considerato se la correntista abbia, nel caso di specie, provato o no l'esistenza di un contratto di apertura di credito o altro finanziamento, tale da poter qualificare il versamento come meramente ripristinatorio ed escludere il maturare della prescrizione.

5. - In accoglimento del quinto motivo, la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, perchè riesamini il materiale probatorio, alla luce del principio sopra richiamato.

Ad essa si demanda pure la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, disattesi gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, innanzi alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 ottobre 2022.